

IL LAVORO DOPO IL COVID-19 IL SOLE 24 ORE

SICUREZZA

Contagi sul lavoro, datore senza colpe se segue i protocolli

di Luca Faila e Paola Salazar

Si compongono ormai di diversi tasselli gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro legati all'emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, al centro del dibattito di questi mesi dopo l'emanazione del Dl 18/2020 (decreto cura Italia) con il quale si è ampliato il rischio di responsabilità penale e civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da Covid-19. Ricordiamo che l'articolo 42, comma 2, del decreto ha qualificato come infortunio, ai fini assicurativi, la contrazione del virus riconoscendo la

copertura Inail all'infortunato.

Orientarsi tra le maglie di una normativa in questi mesi a dir poco alluvionale sembra essere divenuta la principale attività richiesta al professionista soprattutto perché la rapida successione dei provvedimenti (e della prassi, così come dei regolamenti, protocolli e linee guida) non lascia agli interpreti molto margine di riflessione e la corretta analisi e interpretazione delle novità, al fine di identificare gli spazi di manovra per l'organizzazione del lavoro, diviene lo strumento principale di assistenza alle imprese nella fase della ripresa delle attività.

In sintesi

Responsabilità e adempimenti

La qualificazione come infortunio sul lavoro dell'infezione da coronavirus ha determinato l'imputabilità di responsabilità in capo al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti. Responsabilità che è stata limitata dal decreto legge 23/2020, secondo cui il datore assolve ai suoi obblighi applicando il protocollo condiviso tra Governo e parti sociali il 24 aprile 2020

Ambito penale

Nonostante l'intervento normativo non è comunque da escludere il rischio di generiche contestazioni dell'articolo 2087 del Codice civile e l'avvio di procedimenti a carico del datore di lavoro per accertare nel merito omissioni di cautele, carenze di controlli o deficit organizzativi o di coordinamento

Ampliamento

La direttiva 2020/739, che deve essere recepita entro il 24 novembre, ha inserito il virus nell'elenco degli agenti biologici. Inoltre il Dlgs 44/2020 prevede che il medico competente effettui la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa

L'intervento normativo

Con la conversione in legge, nel Dl 23/2020 è stato introdotto l'articolo 29 bis, in base al quale si è cercato di circoscrivere l'ambito delle possibili responsabilità del datore di lavoro derivanti dal rischio di contagio da Covid-19. La norma si propone l'obiettivo di individuare i limiti della responsabilità, che trova nella norma generale (articolo 2087 del Codice civile) i suoi principi guida. Quest'ultima impone al datore di adottare le misure specifiche per la tutela della salute e sicurezza e nel fare ciò rinvia alle norme tec-

Il medico competente

L'articolo 83 del decreto rilancio e il protocollo condiviso hanno valorizzato il ruolo del medico competente dell'azienda per la gestione dell'attività lavorativa nell'emergenza coronavirus. Inoltre è stato previsto l'obbligo di ricorso al medico competente anche da parte delle aziende che normalmente non vi sono obbligate

Dati sanitari e privacy

Il datore di lavoro può e deve trattare le informazioni sullo stato di salute dei dipendenti, ma non direttamente, bensì tramite il medico competente, che è tenuto al segreto professionale

IL LAVORO DOPO IL COVID-19 IL SOLE 24 ORE

niche e alle buone prassi, identificate nel Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro, quali specifici atti normativi e regolamentari necessari a dare contenuto al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Principio interpretato dalla giurisprudenza sempre in modo estremamente rigoroso, vincolando il datore di lavoro all'adozione delle misure prevenzionistiche migliori in base alla scienza ed esperienza del momento.

Ebbene, proprio con riferimento al particolare momento storico che stiamo vivendo, il compito dell'articolo 29 bis del Dl 23/2020 è dare contenuto all'obbligo di sicurezza di cui all'articolo 2087 del Codice civile, nel contesto dell'epidemia da coronavirus, delimitando la portata delle possibili responsabilità «all'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

L'intervento normativo era necessario, considerata l'ampiezza dell'obbligo di protezione sancito dall'articolo 2087 del Codice civile e considerata la continua evoluzione della materia con riguardo ai fattori di protezione dal virus.

Il nuovo fronte

Ma se l'articolo 29 bis è intervenuto a garanzia di datori e lavoratori, altre più recenti disposizioni, di matrice comunitaria stavolta, inseriscono nuovi elementi di appesantimento dell'obbligazione di sicurezza.

Il primo è il Dlgs 44/2020, il quale nel titolo del testo unico dedicato alle sostanze pericolose prevede in capo al medico competente un obbligo di continuata e costante sorveglianza sanitaria non solo una volta cessata l'esposizione al rischio del lavoratore ma addirittura anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Il secondo è la direttiva Ue 2020/739 (per la quale è previsto un rapido recepimento), che inserisce il virus nell'elenco degli agenti biologici a modifica della direttiva Ue 2019/1833.

Se da un lato il richiamo ai protocolli di sicurezza contenuto nell'articolo 29 bis soddisfa l'esigenza di dare contenuto alle misure di prevenzione richieste al datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi con il Covid-19, dall'altro è ragionevole ipotizzare che l'inserimento del virus nell'elenco degli agenti biologici e, soprattutto, l'ampliamento degli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti in capo al medico competente anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, comporteranno nel tempo nuovi e maggiori adempimenti da parte delle aziende sia sul piano della prevenzione, sia sul piano assicurativo e di welfare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA